



CATANIA

Catania

27 febbraio 2013

20

Questura Ufficio Immigrazione

Prot.

N. 212/13 Div

Imm.

A.12/13

Categ.

Risposta a nota N. 20

del

20

OGGETTO:

nata a Zhejiang (Cina Popolare) il 15.11.1978.

Comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni.

RACC.TA A.R.Alla
Via

r.5

CATANIA

AAAAAAAAAA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, si informa la S.V. che è stato avviato procedimento finalizzato al rigetto dell'istanza di rilascio del permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari, presentata a mezzo Ufficio P.T. il 19.10.2012.

L'art. 9 comma 1 del d.lgs 286/98 e successive modifiche., prevede che. " lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni titolare, all'atto della richiesta, di un permesso di soggiorno in corso di validità può richiedere al Questore della provincia ove risiede, il rilascio del permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".

Inoltre l'art.9 comma 2 bis del d.lgs 286/98 e succ. mod. prevede, che il rilascio del predetto titolo sia subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.

La S.V., titolare del permesso di soggiorno nr. I02352383 rilasciato da quest'ufficio per motivi familiari e valido fino il 23.12.2012, è regolarmente soggiornante in Italia dal 23.12.2010 e, quindi, non ancora possiede il requisito della presenza regolare. Inoltre, dagli atti del nostro Ufficio non risulta aver superato il test di conoscenza di lingua italiana.

Atteso quanto sopra, si ritiene di adottare il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e si informa la S.V. che sarà rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari.

In relazione a quanto sopra, la S.V. potrà prendere visione, anche tramite legale, degli atti del procedimento e fare pervenire scritti e/o memorie difensive entro il termine giorni 10 (dieci), decorrenti dalla data di ricezione della presente, significando che il responsabile del procedimento avviato è il Dirigente di quest'Ufficio Immigrazione, Dott. Giuseppe EMIDDIO.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE
(Dott. Giuseppe Emiddio)